

## **“OBBLIGHI DEL COMMITTENTE: LA VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE O DEI LAVORATORI AUTONOMI”**



### **GRUPPO DI LAVORO:**

- Ing. Melania Domenicone**
- Ing. Valentino di Felice Ardente**
- Ing. Piergiuseppe Lenzi**
- Ing. Erica Monaco**
- Arch. Silvia Pagnoni**
- Arch. Gabriella Roscioli**

## SOMMARIO

<b>Abstract:</b> .....	<b>1</b>
<b>PREMESSA E QUADRO NORMATIVO</b> .....	<b>2</b>
<b>LA FIGURA DEL COMMITTENTE</b> .....	<b>3</b>
<b>I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE</b> .....	<b>4</b>
<b>L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE</b> .....	<b>7</b>
<b>IL RESPONSABILE DEI LAVORI</b> .....	<b>5</b>
<b>MODALITÀ DI VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE</b> .....	<b>8</b>
<b>CONCLUSIONI</b> .....	<b>11</b>
<b>ALLEGATO 1:</b> Linea guida per l'individuazione del modello da utilizzare nella verifica dell'idoneità tecnico professionale	
<b>ALLEGATO 2:</b> Iter procedurale per il controllo dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa o dellavoratore autonomo	
<b>MODELLO 1:</b> verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa (entità lavori >200 u.g.)	
<b>MODELLO 2:</b> verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo (entità lavori >200 u.g.)	
<b>MODELLO 3:</b> verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa (entità lavori <200 u.g.)	
<b>MODELLO 4:</b> verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo (entità lavori <200 u.g.)	

**Abstract:**

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, costituisce uno degli obblighi del committente privato di lavori edili, così come sancito dagli artt. 90, 93 e 99 del D.Lgs n. 81/2008.

L'interesse ad occuparsi del tema nasce dal fatto che spesso il committente non riconosce il peso di tale obbligo e soprattutto le conseguenze che una scelta errata dell'impresa affidataria può avere sull'andamento dei lavori, in primo luogo in materia di sicurezza.

Come indicato all'art. 89, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 81/2008, è opportuno intendere per idoneità tecnico-professionale il "*possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera*", da verificare, come indicato dall'art. 90, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008, rimandando ai contenuti dell'Allegato XVII per l'individuazione delle modalità secondo le quali effettuare questo controllo.

Da quindi l'esigenza di fare chiarezza sull'argomento e di fornire degli strumenti operativi che possano essere d'ausilio al committente nell'effettuare la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali affidare i lavori.

Il committente, preso atto dell'entità presunta dei lavori, a seconda che questa si attesti al di sotto o al di sopra dei 200 uomini giorno, a seconda che si abbia a che fare con un'impresa o con un lavoratore autonomo, avrà a disposizione quattro diversi modelli di supporto alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale, chiamati rispettivamente modelli 1, 2, 3, 4.

Ciascun modello contiene una check-list commentata dei documenti minimi da acquisire e una sezione dedicata al rilevamento delle irregolarità e/o delle carenze dei documenti stessi. Recepati e valutati i documenti forniti dalle imprese/lavoratori autonomi:

- qualora l'esito della verifica dell'idoneità tecnico-professionale risulti essere positivo l'impresa/lavoratore autonomo risulterà idonea/o a ricevere l'incarico;
- qualora i documenti presentati dall'impresa/lavoratore autonomo risultino essere incompleti, si procederà alla richiesta delle integrazioni del caso, per poi effettuare nuovamente la verifica sulla documentazione integrativa;
- nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, l'impresa/lavoratore autonomo risulterà non idoneo all'affidamento dell'incarico.

## PREMESSA E QUADRO NORMATIVO

La definizione della figura del committente, con precise funzioni in materia di salute e sicurezza nei cantieri, nasce in sede europea, con la Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava Direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, par. 1 della Direttiva 89/391/CEE), pubblicata nella G.U. delle Comunità Europee L. 245 del 26/08/1992. La Direttiva, sottolinea in premessa che "i cantieri temporanei o mobili costituiscono un settore di attività che espone i lavoratori a rischi particolarmente "elevati" e che risulta pertanto necessario un rafforzamento del coordinamento fra i vari operatori fin dall'elaborazione del progetto e altresì all'atto della realizzazione dell'opera".

Tale Direttiva è stata recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili", pubblicato in G.U. n. 223 del 23/09/96 - Suppl. Ordinario n. 156, modificato in seguito dal D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della Direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili", pubblicato in G.U. n. 13 del 18/01/2000, e infine dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30", pubblicato in G.U. n. 235 del 09/10/2003 - Suppl. Ordinario n. 159.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L.3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato in G.U. n. 101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n. 108, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato in G.U. n.180 del 05/08/2009 - Suppl. Ordinario n. 142, il D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i. è stato abrogato e la Direttiva 92/57/CEE è stata interamente trasfusa nel Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

## LA FIGURA DEL COMMITTENTE

Al titolo IV del Testo Unico, che si occupa quindi di "cantieri temporanei o mobili" il legislatore definisce tutti gli obblighi delle figure con precise funzioni in materia di salute e sicurezza nei cantieri, oltre a quelle aziendali già identificate nel titolo I, dando particolare risalto alla figura del committente delle opere da realizzare. Il committente, infatti, rappresenta il fulcro intorno a cui ruotano le scelte tecniche, economiche ed organizzative che determinano la qualità dell'intervento anche attraverso la tutela dei lavoratori.

Tale importanza deriva dal fatto che il committente è chi commissiona, cioè ordina ad altri l'esecuzione di un lavoro, di una prestazione, o l'acquisto di una merce per conto proprio e a sue spese. Come chiaramente espresso all'art. 88 del D.Lgs. n. 81/2008 e nell'ambito di applicazione del titolo IV Capo I dello stesso decreto il committente è il "soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata", esso deve essere sempre una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Quindi, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori. Nel caso di opere private avremo un committente privato che è la persona per la quale si realizza l'opera e che ha potere di spesa, ovvero colui che dispone fattivamente del bene. Nel caso di interventi pubblici, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Vi sono poi i committenti professionali che sono persone fisiche che rivestono tale ruolo per incarico, ad esempio immobilariisti o imprese costruttrici o amministratori di condominio, responsabile dei lavori come definito all'articolo 89 lett. "c" del D.Lgs. 81/08.

In conclusione, è importante sapere che chiunque, per qualche motivo divenuto Committente di Lavori in un cantiere edile, non può addurre a discarico della sue responsabilità e dei suoi obblighi di legge la non conoscenza delle norme di legge, o le scarse capacità tecniche, e deve anche informarsi con diligenza sugli obblighi a cui è tenuto. Come riporta la sentenza di Cass. pen, n. 29138/2006 "infatti, nemmeno in virtù del criterio dell'ignoranza inevitabile teorizzato nella sentenza Corte Costituzionale del 1998 n. 364 è possibile scusare chi è tenuto ad osservare prescrizioni minime di sicurezza da attuare nei cantieri edili temporanei senza informarsi delle leggi penali che disciplinano la materia,

*incombendo all'interessato l'onere di verificare la conformità della condotta alle norme di sicurezza di cui è presunta la conoscenza ex art. 5 cod. pen. Nella specie, infatti, non può ritenersi che l'ignoranza della legge penale sia stata incolpevole a ragione della sua inevitabilità, poiché l'interessata non ha assolto, con il criterio dell'ordinata diligenza, al c.d. dovere di informazione, attraverso l'espletamento di ogni utile accertamento, per conseguire la conoscenza della legislazione vigente in materia, né è emerso un comportamento positivo degli organi amministrativi o un complessivo pacifico orientamento giurisprudenziale da cui l'agente abbia potuto trarre il convincimento della correttezza dell'interpretazione normativa e, conseguentemente, della liceità del comportamento tenuto''.*

A tale figura la legge impone obblighi, adempimenti e responsabilità e in caso di inosservanza, prevede pesanti sanzioni di natura penale, pecuniaria ed amministrativa.

La normativa individua nel committente un soggetto attivo e responsabile nella promozione e nel controllo della regolarità e della sicurezza, durante l'intero ciclo dei lavori edili, ciò non toglie che il legislatore, tenuto conto delle effettive difficoltà operative, offre al committente la possibilità di sgravarsi di gran parte dei suoi obblighi, incaricando una figura allo scopo designata, ovvero il Responsabile dei Lavori, figura di cui si parlerà più avanti.

## I PRINCIPALI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Secondo gli artt. 90, 93 e 99 del D.Lgs n. 81/2008:

1. Il committente si assicura che tutte le scelte progettuali ed organizzative dei lavori programmati siano conformi e non pregiudichino le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Il committente prevede, in sede di progetto, la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza.
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza anche non contemporanea di più imprese (p.e. per lavori di muratura, lavori all'impianto elettrico, lavori all'impianto idrico, lavori di pavimentazione etc.), il committente:
  - a. contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa, se necessario, il Coordinatore per la Progettazione; tale nomina non è obbligatoria nel caso di lavori privati non soggetti a Permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad € 100.000,00, anche se in presenza di due o più imprese;
  - b. verifica e valuta i documenti predisposti dal Coordinatore per la progettazione: "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" e il "Fascicolo con le caratteristiche dell'opera";

- c. prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori (tale adempimento deve essere svolto anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi richieda l'intervento di almeno un'altra impresa);
- d. comunica, alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi coinvolti nell'attività di cantiere, i nominativi del Coordinatore per la Progettazione e del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori designati. Tali nominativi devono essere riportati nel cartello di cantiere;
- e. prima dell'inizio dei lavori, ha il compito di trasmettere all'impresa affidataria il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento";
- f. si accerta che il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori verifichi l'applicazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel "Piano di sicurezza e di Coordinamento", nonché la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.

**4. Il committente deve verificare – sempre – l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare.**

## IL RESPONSABILE DEI LAVORI

Vista la serie di obblighi e responsabilità, che la normativa di sicurezza e salute nei cantieri edili affida al Committente, lo stesso può trasferire parte dei suoi oneri ad un'altra figura che risulti più esperta e preparata, nominando quindi un Responsabile dei Lavori, al quale trasferire le proprie incombenze. Questo soprattutto nei casi in cui, pensiamo ad esempio al privato cittadino, il Committente non sia in possesso di un'adeguata preparazione tecnica o comunque non abbia piena conoscenza delle norme. La definizione della figura del Responsabile dei Lavori nasce anch'essa in sede europea, con la "Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava Direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, par. 1 della Direttiva 89/ 391/CEE)", pubblicata nella G.U. delle Comunità Europee L. 245 del 26/08/1992.

All'art. 2, punto c), della Direttiva si individua infatti il "Responsabile dei Lavori: qualsiasi persona fisica o giuridica incaricata della progettazione e/o dell'esecuzione e/o del controllo dell'esecuzione dell'opera per conto del Committente", mettendo, nel prosieguo della Direttiva, sempre in capo al Committente o al Responsabile dei Lavori i relativi obblighi.

Il committente può delegare tutti o solo alcuni degli obblighi ad esso attribuiti dalla legislazione vigente attraverso la designazione di un Responsabile dei Lavori (art. 89 D. Lgs. 81/2008).

Perché il committente venga esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento dei propri obblighi è necessario che il conferimento di incarico, con cui si nomina il Responsabile dei Lavori, espliciti, in forma scritta, tutte le funzioni trasferite e/o assegnate (art. 93 D. Lgs. 81/2008).

La delega infatti può essere totale o parziale, cioè il committente può delegare tutti o solo alcuni dei propri obblighi (ad esempio, il committente può delegare al responsabile gli obblighi di nomina dei coordinatori e di invio della notifica preliminare con i successivi aggiornamenti, ma può altresì mantenere per sé il diritto/dovere di valutazione dell'idoneità delle imprese e di scelta delle stesse). L'incarico di Responsabile dei Lavori da parte del committente può essere inquadrato nel contesto più generale di delega di funzioni, pertanto, ai fini della propria validità, tale operazione deve presentare determinati requisiti, oggettivi e soggettivi; in sintesi:

- Forma scritta e specificazione puntuale delle attribuzioni e dei compiti del Responsabile;
- Tempestività della nomina stessa in relazione agli adempimenti da osservarsi;
- Certezza della sua provenienza;
- Attribuzione di autonomi poteri deliberativi, con autonomia decisionale e di gestione ed adeguata disponibilità economica e di mezzi materiali.

Tale incarico deve essere conferito ad un soggetto che abbia capacità e idoneità tecnica sufficienti e di conseguenza da questi venga accettato espressamente.

Tuttavia il committente, pur delegando l'adempimento dei propri obblighi, rimane responsabile *in vigilando*. Il conferimento d'incarico al Responsabile dei Lavori non esonera infatti il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti trasferiti e/o assegnati (sempre a titolo di esempio, il committente può delegare al Responsabile dei Lavori la nomina dei coordinatori, ma deve comunque verificare che questi li abbia effettivamente nominati). Il Committente deve quindi prestare massima attenzione nella nomina del Responsabile dei Lavori, in quanto una scelta errata del Responsabile o una delega priva di tutti i requisiti sostanziali o una mancata verifica dell'operato, esporrebbe comunque il medesimo Committente a profili di colpa per l'inosservanza delle norme, con riflessi di responsabilità, civile e penale, in caso di infortunio o malattia professionale dei lavoratori operanti nei cantieri edili.

Una nomina affrettata (colpa in eligendo) e il successivo disinteressamento all'andamento del cantiere (colpa in vigilando) possono rivelarsi infatti un grave errore.

In caso di appalto di opera pubblica, come abbiamo già ricordato il committente è la persona fisica che gestisce l'appalto potendone decidere l'andamento e le spese (ad esempio la persona che firma i contratti), mentre, nel caso di nomina di un Responsabile dei Lavori, questi è individuato automaticamente nel RUP (Responsabile Unico del Procedimento), togliendo quindi ogni discrezionalità alla scelta dell'incaricato come indicato dal D. Lgs. 163/2006.

Tuttavia, è da sottolineare che il Legislatore non delinea nel dettaglio i requisiti di cui tale figura debba essere in possesso, a differenza di quanto riportato nella prima stesura del D.Lgs.81/08, in cui il Responsabile dei Lavori poteva essere identificato con il progettista o con il direttore dei lavori.

## L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Il committente o il responsabile dei lavori ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese alle quali deve essere affidata l'esecuzione dei lavori. La scelta dell'impresa chiamata a eseguire le lavorazioni è la decisione più importante a carico del committente o del responsabile dei lavori in quanto, una scelta non idonea, ha certamente conseguenze negative sulla esecuzione a regola d'arte dell'opera, sui relativi tempi di completamento e anche sulla possibilità che si verifichino infortuni.

Infatti, come indicato all'art. 89, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 81/2008, è opportuno intendere per idoneità tecnico-professionale il "*possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera*".

Per questi motivi l'art. 90, comma 9, D.Lgs. n. 81/2008, ha stabilito che "*il committente o il responsabile dei lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da effettuare*", rimandando ai contenuti dell'Allegato XVII per l'individuazione delle modalità secondo le quali effettuare questo controllo.

L'iter procedurale prevede che, qualora necessario (ovvero in presenza di più imprese anche non contemporanee), il coordinatore in fase di progettazione predisponga un PSC completo ed esaustivo contenente quindi: una relazione generale, un layout di cantiere, il diagramma di Gantt e la stima dei costi della sicurezza.

Preso atto delle fasi lavorative e delle indicazioni ivi contenute, il committente si trova a dover effettuare la scelta dell'impresa esecutrice con l'obbligo di verificarne l'idoneità tecnico-professionale. Infatti, se l'impresa non dispone di una buona organizzazione per l'esecuzione dei lavori, di idonei mezzi di produzione e di maestranze qualificate, vi sono molte probabilità che, nel corso dell'esecuzione, si possano verificare infortuni anche gravi. E' quindi fondamentale che il committente si affidi ad un'impresa che curi scrupolosamente l'aspetto della formazione dei propri lavoratori, soprattutto in un settore come quello edile, ove è di routine l'uso di apprestamenti e mezzi, che richiedono specifiche qualifiche e conoscenze tecniche. A tal proposito ogni impresa deve acquisire tali conoscenze, avvalendosi di organi formativi competenti come ad esempio le scuole edili e/o i CPT, così da conseguire attestati conformi alla normativa vigente. La verifica non si esaurisce solo nell'accertarsi della presenza degli attestati di formazione, ma in alcuni casi, può essere necessario sincerarsi che vi sia un numero di operatori qualificati sufficiente ad eseguire tali lavorazioni specifiche.

Ad esempio, nel caso in cui occorra l'utilizzo del ponteggio, il committente deve accertare che l'impresa affidataria abbia un numero sufficiente di addetti alla corretta installazione di tale apprestamento (D.Lgs. 235/2003, art. 36-*quater* comma 6), nel caso specifico tre operatori, in modo da poter gestire in sicurezza il recupero di un ponteggiatore rimasto sospeso a seguito di un eventuale caduta, oppure,

nel caso di utilizzo di piattaforma elevabile, il numero minimo di addetti è di due unità in maniera tale che l'operatore a terra potrà eseguire le manovre di emergenza che si rendessero necessarie.

Altro esempio qualora si debba operare in ambienti confinati o sospetti di inquinamento chimico o radioattivo, è necessario che l'impresa possenga i requisiti riportati nel DPR 177/2011, tra i quali la dotazione e l'addestramento all'uso di particolari DPI e attrezzature specifiche.

Emerge quindi, a seguito di tali riflessioni, quanto sia complesso ed oneroso per il committente saper individuare un operatore economico idoneo allo svolgimento delle attività previste in cantiere, alla luce delle grandi responsabilità che permangono a suo carico.

## MODALITÀ DI VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Secondo quanto indicato dall'art. 90 D.Lgs 81/2008 il committente, valutati i documenti redatti in fase di progettazione (elaborati di progetto, PSC) prende atto dell'entità presunta dei lavori espressa in uomini-giorno. Tale grandezza esprime il numero presunto delle giornate lavorative da impiegarsi in un determinato cantiere ed è stimabile partendo dal costo medio della manodopera che compete ai lavori (desumibile in forma percentuale dai prezziari o dalle tabelle fornite dal Ministero del lavoro) e dividendolo quindi per il costo medio giornaliero del singolo lavoratore.

Ad esempio:

1) - *Importo dell'opera da realizzare, 350.000 €;*

- *incidenza della manodopera, 40% di 350.000 € = 140.000 €;*

- *squadra tipo per lavori edili: 2 operai specializzati, 2 operai comuni, 3 manovali = n. 7 operai;*

- *costo medio orario 22 € (dipende dalla zona (provincia) dell'intervento), per 8 ore = 176 € al dì/ogni operaio;*

2) - *Uomini-giorno (UG) nel cantiere = € 140.000/176 circa 795 (giornate che complessivamente servono nel cantiere).*

3) - *Durata dei lavori (in giorni):  $UG/7 = 795/7 = 114$  giorni lavorativi*

**Qualora l'entità dei lavori si attesti al di sopra dei 200 uomini-giorno la procedura di valutazione dell'idoneità tecnico-professionale si differenzia a seconda che si abbia a che fare con un'impresa o con un lavoratore autonomo.**

**Per le imprese** il committente dovrà richiedere utilizzando il **modello 1** almeno:

1. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, stampato su carta filigranata e firmato da un addetto dello stesso Ente, al fine di accertare l'esistenza e l'identificazione dell'impresa. E' importante controllare che il codice ATECO riportato sia congruente con il tipo di attività da svolgere in cantiere.

2. il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalle casse edili di appartenenza dell'impresa, con validità trimestrale;
3. il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del presente Decreto Legislativo (fino al 31/05/2013);
4. la dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 81/2008;
5. una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili. La consistenza e la composizione dell'organico andranno quindi confrontate con la domanda di lavoratori richiesta dal compimento dell'opera entro i termini previsti dal cronoprogramma.
6. l'autocertificazione del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti.

**Per i lavoratori autonomi** il committente dovrà richiedere utilizzando il **modello 2** almeno:

1. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, stampato su carta filigranata e firmato da un addetto dello stesso Ente, al fine di accertare l'esistenza e l'identificazione dell'impresa;
2. il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalla cassa previdenziale di appartenenza del lavoratore autonomo, con validità trimestrale;
3. documentazione di conformità macchine e attrezzature e opere provvisoriale
4. elenco dei Dispositivi di Protezione individuali in dotazione
5. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente richiesti.

E' comunque facoltà del committente richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli sopracitati (richiamati nell'All. XVII D.lgs 81/08). Basti pensare, ad esempio, alla necessità di dover utilizzare mezzi o attrezzature che richiedano una specifica abilitazione degli operatori secondo quanto riportato nell'art.73 comma 5 del D.Lgs.81/08 e dall'accordo Stato-Regioni pubblicato in G.U. il 12 Marzo 2012, n°60.

**Qualora l'entità dei lavori si attesti al di sotto dei 200 uomini-giorno la procedura di valutazione dell'idoneità tecnico-professionale, benché semplificata, anche in questo caso si differenzia a seconda che si abbia a che fare con un'impresa o con un lavoratore autonomo.**

**Per le imprese** il committente dovrà richiedere utilizzando il **modello 3** almeno:

1. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, stampato su carta filigranata e firmato da un addetto dello stesso Ente, al fine di accertare l'esistenza e

- l'identificazione dell'impresa; E' importante controllare che il codice ATECO riportato sia congruente con il tipo di attività da svolgere in cantiere.
2. il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalle casse edili di appartenenza dell'impresa, con validità trimestrale;
  3. l' autocertificazione da parte del datore di lavoro dell'impresa del possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII.
  4. l'autocertificazione del contratto collettivo applicato.

**Per i lavoratori autonomi** il committente dovrà richiedere utilizzando il **modello 4** almeno:

1. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, stampato su carta filigranata e firmato da un addetto dello stesso Ente, al fine di accertare l'esistenza e l'identificazione dell'impresa;
2. il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciato dalla cassa previdenziale di appartenenza del lavoratore autonomo, con validità trimestrale;
3. l'autocertificazione da parte del lavoratore autonomo del possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII.

In riferimento ai punti.3 (sia per le imprese sia per i lavoratori autonomi) e 4 (in riferimento alle imprese) si osserva che la richiesta della sola autocertificazione potrebbe risultare non sufficiente a garantire un'efficace verifica dell'idoneità, sarebbe opportuno accertare direttamente l'esistenza dei documenti così come specificato nei Modelli EFSE 1 e 2 riferiti a cantieri la cui entità presunta è maggiore di 200 uomini giorno e cantieri i cui lavoratori comportano rischi particolari di cui all'All. XI del D.lgs.81/08.

Nel caso di lavoratori autonomi, occorre porre particolare attenzione e constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso della attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) onde evitare i casi in cui, invece di operare in piena autonomia, esista un rapporto di subordinazione. Sempre più frequentemente, infatti, si riscontra l'utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 Cod. Civ., che però, di fatto, operano in cantieri inseriti nel ciclo produttivo dell'impresa esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse. (Circ. 16/2012 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali). Si può prendere ad esempio, il caso in cui, nella realizzazione di opere in cemento armato, l'impresa affidataria si avvalga di un ferraiolo per la posa in opera del ferro, operazione che avviene in contemporanea con maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto.

I modelli EFSE1, 2, 3, 4, costituiscono un supporto utile al committente per effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria o del lavoratore autonomo. Ciascun modello infatti, contiene una check-list commentata dei documenti minimi da acquisire e una sezione

dedicata al rilevamento delle irregolarità e/o delle carenze dei documenti stessi. Ricepiti e valutati i documenti forniti dalle imprese/lavoratori autonomi:

- qualora l'esito della verifica dell'idoneità tecnico professionale risulti essere positivo l'impresa/lavoratore autonomo risulterà idonea/o a ricevere l'incarico;
- qualora i documenti presentati dall'impresa/lavoratore autonomo risultino essere incompleti, si procederà alla richiesta delle integrazioni del caso, per poi effettuare nuovamente la verifica sulla documentazione integrativa;
- nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, l'impresa/lavoratore autonomo risulterà non idoneo all'affidamento dell'incarico.

La richiesta di queste documentazioni che, a prima vista, potrebbe sembrare un obbligo soltanto formale, invece, è fondamentale a contrastare il lavoro irregolare e la pratica dei subappalti a cascata e soprattutto per verificare che l'impresa esecutrice abbia in organico maestranze idonee per il regolare svolgimento delle lavorazioni affidate.

## CONCLUSIONI

**La verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa esecutrice non si esaurisce nella mera acquisizione dei documenti ma nella valutazione del loro contenuto in relazione alla rispondenza con i tipi di lavori da svolgere.**

Ad esempio il committente nel valutare il DVR dell'impresa tra le lavorazioni elencate come proprie dovrà notare la rispondenza con quelle oggetto dell'appalto; così come nella documentazione di conformità delle macchine, dovranno almeno essere presenti quelle indispensabili per le lavorazioni dell'appalto.

Occorre ribadire che la verifica dell'idoneità tecnico-professionale non si esaurisce al momento della scelta dell'impresa esecutrice ma prosegue lungo tutto l'iter dei lavori come testimonia la sentenza di Cassazione del 24 gennaio 2007, n. 2298, che ha condannato il Responsabile dei Lavori poiché aveva affidato l'esecuzione delle opere ad una ditta che, come rilevato in seguito, impiegava lavoratori in nero con gravissime violazioni della normativa antinfortunistica.


**Altro obiettivo della redazione dei modelli è quello di dare evidenza dell'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa/lavoratore autonomo: tale documentazione infatti dovrà essere controfirmata sia dal committente che dal Datore di Lavoro dell'impresa affidataria/lavoratore autonomo oggetto di verifica.**

**Riferimenti bibliografici:**

- D. Lgs 81/08
- D.Lgs. 235/2003
- DPR 177/2011
- Circ. 16/2012 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- Interpello 72016 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
- Accordo stato Regioni 22 Febbraio 2012 (G.U. 12 Marzo 2012 n°60, s.o. n°47)


# ITER PROCEDURALE PER IL CONTROLLO DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA O DEL LAVORATORE AUTONOMO A CARICO DI:

- **Committente**
- **Responsabile dei lavori (qualora nominato dal committente) / R.U.P. (lavori pubblici)**
- **Impresa affidataria (in caso di subappalto dei lavori)**



## LINEA GUIDA PER L' INDIVIDUAZIONE DEL MODELLO DA UTILIZZARE NELLA VERIFICA DELL' IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DA PARTE DEL:

- **Committente**
- **Responsabile dei lavori (qualora nominato dal committente) / R.U.P. (lavori pubblici)**
- **Impresa affidataria (in caso di subappalto dei lavori)**



**IN CASO DI NON SUPERAMENTO DELLE VERIFICHE E' FACOLTÀ DEL COMMITTENTE/RLV/IMPRESA AFFIDATARIA**

- **Richiedere di sopperire alle carenze mediante integrazioni e/o aggiornamenti della documentazione**
- **Non affidare i lavori**

## VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA

Entita' presunta del cantiere > 200 u/g e/o per cantieri con lavori che comportano rischi particolari di cui all'allegato XI

( In riferimento all'Art.90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs 81/2008 aggiornato con D.Lgs 106/2009)

**Committente o Responsabile dei lavori:**

**Impresa affidataria:**

Ai sensi del comma 8 articolo 3 del D.L.gs 81/2008, il sopracitato committente o responsabile dei lavori chiede all'impresa affidataria di cui sopra copia conforme della seguente documentazione:

**ART. 90 COMMA 9 LETTERA a) -verifica dell'idoneità tecnico-professionale-:**

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  - o *Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale, n. di iscrizione*
  - o *Oggetto sociale / Attività svolta inerente la tipologia dell'appalto*
  - o *Data emissione – Validità 6 mesi*
  
- documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione (*per imprese con meno di 10 dipendenti, valida fino al 31/05/2013*) di cui all'articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo di cui sopra;
  - o *Nominativi del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del medico competente;*
  - o *Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa, con specifica dei criteri di valutazione di tali rischi;*
  - o *Misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati in relazione alle valutazioni effettuate nel punto precedente;*
  - o *Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (piano formativo dei lavoratori, miglioramento attrezzature, procedure organizzative, riunioni e relativi verbali, etc.);*
  - o *Procedure per l'attuazione delle misure di emergenza e presenza di un organigramma aziendale in merito alle figure della sicurezza;*
  - o *Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (ad esempio gruista, scavatorista, ponteggiatore, etc.);*
  - o *Documento in originale rilegato con data certa.*
  
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
  - o *Rilasciato dalla Cassa Previdenziale su carta filigranata;*
  - o *Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale;*

## MODELLO 1

- *Attestazione di regolarità;*
- *Enti previdenziali di riferimento con relativo numero d'iscrizione (INAIL, INPS, Cassa);*
- *Nominativo del responsabile del Procedimento con firma;*
- *Data di rilascio – Validità 90 giorni.*

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo di cui sopra;

**N.B. In caso di sub-appalto, la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, da effettuare secondo le modalità sopra illustrate, spetta all'impresa affidataria di cui sopra.**

### ART. 90 COMMA 9 LETTERA b)

- dichiarazione dell'organico medio annuo (distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili);
- *Organico distinto per qualifica;*
  - *Organico medio riferito all'anno solare precedente a quello dell'inizio dei lavori;*
  - *Copia del contratto collettivo nazionale*
- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- Constatata l'esistenza di tutta la documentazione richiesta, il committente o responsabile dei lavori attesta l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa affidataria.

Constate le seguenti irregolarità/carenze relativamente ai seguenti documenti:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

- Si richiede di integrare/modificare entro e non oltre.....giorni dalla presente la documentazione fornita
- Si ritiene l'impresa non idonea per l'esecuzione dei lavori in oggetto e si rescinde ogni eventuale accordo verbale finora intercorso

Constatata l'esistenza di tutta la documentazione richiesta, il committente o responsabile dei lavori attesta l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa affidataria.

**Luogo:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_

*L'impresa*

*Il committente/Responsabile dei lavori*

## VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEL LAVORATORE AUTONOMO

Entita' presunta del cantiere > 200 u/g e/o per cantieri con lavori che comportano rischi particolari di cui  
all'allegato XI

( In riferimento all'Art.90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs 81/2008 aggiornato con D.Lgs 106/2009)

**Committente o Responsabile dei lavori:**

**Il lavoratore autonomo:**

Ai sensi del comma 8 articolo 3 del D.L.gs 81/2008, il sopracitato committente o responsabile dei lavori chiede al lavoratore autonomo di cui sopra copia conforme della seguente documentazione:

**ART. 90 COMMA 9 LETTERA a) -verifica dell'idoneità tecnico-professionale-:**

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  - o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale, n. di iscrizione
  - o Oggetto sociale / Attività svolta inerente la tipologia dell'appalto
  - o Data emissione – Validità 6 mesi
  
- Documentazione di conformità di macchine ed attrezzature:
  - o Autocertificazione di rispondenza dei requisiti di cui all'allegato XVII delle macchine ed attrezzature per le quali è previsto l'utilizzo;
  
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
  - o Rilasciato dalla Cassa Previdenziale su carta filigranata;
  - o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale;
  - o Attestazione di regolarità;
  - o Enti previdenziali di riferimento con relativo numero d'iscrizione (INAIL, INPS, Cassa);
  - o Nominativo del responsabile del Procedimento con firma;
  - o Data di rilascio – Validità 90 giorni.
  
- Elenco dei DPI in dotazione;
  
- Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove richiesto:
  - o Attestato addetto antincendio;
  - o Attestato addetto primo soccorso;

**N.B. In caso di sub-appalto, la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, da effettuare secondo le modalità sopra illustrate, spetta al lavoratore autonomo di cui sopra.**

## MODELLO 2

- Constatata l'esistenza di tutta la documentazione richiesta, il committente o responsabile dei lavori attesta l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo.

Constate le seguenti irregolarità/carenze relativamente ai seguenti documenti:

1)

2)

3)

4)

5)

- Si richiede di integrare/modificare entro e non oltre.....giorni dalla presente la documentazione fornita
- Si ritiene l'impresa non idonea per l'esecuzione dei lavori in oggetto e si rescinde ogni eventuale accordo verbale finora intercorso

Constatata l'esistenza di tutta la documentazione richiesta, il committente o responsabile dei lavori attesta l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo.

**Luogo:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

*Il lavoratore autonomo*

*Il committente/Responsabile dei lavori*

## VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELL'IMPRESA

Entita' presunta del cantiere < 200 u/g e/o per cantieri con lavori che comportano rischi particolari di cui all'allegato XI

(In riferimento all'Art.90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs 81/2008 aggiornato con D.Lgs 106/2009)

**Committente o Responsabile dei lavori:**

**Impresa affidataria:**

Ai sensi del comma 8 articolo 3 del D.Lgs 81/2008, il sopracitato committente o responsabile dei lavori chiede all'impresa affidataria di cui sopra copia conforme della seguente documentazione:

**ART. 90 COMMA 9 LETTERA a) -verifica dell'idoneità tecnico-professionale-:**

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  - o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale, n. di iscrizione
  - o Oggetto sociale / Attività svolta inerente la tipologia dell'appalto
  - o Data emissione – Validità 6 mesi
- Autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08:
  - o di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art.14 del D.Lgs 81/08;
  - o di avere redatto il Documento di valutazione dei rischi, dichiarandone almeno la data;
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
  - o Rilasciato dalla Cassa Previdenziale su carta filigranata;
  - o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale;
  - o Attestazione di regolarità;
  - o Enti previdenziali di riferimento con relativo numero d'iscrizione (INAIL, INPS, Cassa);
  - o Nominativo del responsabile del Procedimento con firma;
  - o Data di rilascio – Validità 90 giorni.

**N.B. In caso di sub-appalto, la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, da effettuare secondo le modalità sopra illustrate, spetta all'impresa affidataria di cui sopra.**

**ART. 90 COMMA 9 LETTERA b)**

- Autocertificazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- Constatata l'esistenza di tutta la documentazione richiesta, il committente o responsabile dei lavori attesta l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa affidataria.

Constate le seguenti irregolarità/carenze relativamente ai seguenti documenti:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

- Si richiede di integrare/modificare entro e non oltre.....giorni dalla presente la documentazione fornita
- Si ritiene l'impresa non idonea per l'esecuzione dei lavori in oggetto e si rescinde ogni eventuale accordo verbale finora intercorso

Constatata l'esistenza di tutta la documentazione richiesta, il committente o responsabile dei lavori attesta l'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa affidataria.

**Luogo:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

*L'impresa*

*Il committente/Responsabile dei lavori*

## VERIFICA DELL'IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEL LAVORATORE AUTONOMO

Entita' presunta del cantiere < 200 u/g e/o per cantieri con lavori che comportano rischi particolari di cui  
all'allegato XI

( In riferimento all'Art.90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs 81/2008 aggiornato con D.Lgs 106/2009)

**Committente o Responsabile dei lavori:**

**Lavoratore autonomo:**

Ai sensi del comma 8 articolo 3 del D.L.gs 81/2008, il sopracitato committente o responsabile dei lavori chiede all'impresa affidataria di cui sopra copia conforme della seguente documentazione:

**ART. 90 COMMA 9 LETTERA a) -verifica dell'idoneità tecnico-professionale-:**

- iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
  - o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale, n. di iscrizione
  - o Oggetto sociale / Attività svolta inerente la tipologia dell'appalto
  - o Data emissione – Validità 6 mesi
- Autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/08
- documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
  - o Rilasciato dalla Cassa Previdenziale su carta filigranata;
  - o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale;
  - o Attestazione di regolarità;
  - o Enti previdenziali di riferimento con relativo numero d'iscrizione (INAIL, INPS, Cassa);
  - o Nominativo del responsabile del Procedimento con firma;
  - o Data di rilascio – Validità 90 giorni.

**N.B. In caso di sub-appalto, la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, da effettuare secondo le modalità sopra illustrate, spetta al lavoratore autonomo di cui sopra.**

## MODELLO 4

- Constatata l'esistenza di tutta la documentazione richiesta, il committente o responsabile dei lavori attesta l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo.

Constate le seguenti irregolarità/carenze relativamente ai seguenti documenti:

1)

2)

3)

4)

5)

- Si richiede di integrare/modificare entro e non oltre.....giorni dalla presente la documentazione fornita
- Si ritiene l'impresa non idonea per l'esecuzione dei lavori in oggetto e si rescinde ogni eventuale accordo verbale finora intercorso

Constatata l'esistenza di tutta la documentazione richiesta, il committente o responsabile dei lavori attesta l'idoneità tecnico-professionale del lavoratore autonomo.

**Luogo:** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

*Il lavoratore autonomo*

*Il committente/Responsabile dei lavori*